

Edizione di martedì 27 marzo 2018

ADEMPIMENTI

Ventilazione: passaggi interni esclusi dallo spesometro

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

La gestione del commercio elettronico indiretto

di **Leonardo Pietrobon**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata e ammortamenti fiscalmente deducibili

di **Lucia Recchioni**

CONTENZIOSO

La liquidazione delle spese di lite

di **Luigi Ferrajoli**

AGEVOLAZIONI

Prorogata anche nel 2018 la possibilità di rivalutare terreni e quote

di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Ventilazione: passaggi interni esclusi dallo spesometro

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **prossimo 6 aprile** scade il termine per presentare la **comunicazione dei dati delle fatture** relative al **secondo semestre del 2017**.

I dati delle operazioni **rilevanti ai fini Iva** (fatture emesse e ricevute nonché bollette doganali ed eventuali note di variazione) devono essere trasmessi in forma **“analitica”**. Con la [risoluzione 87/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione deve avvenire **“per competenza”**. Ciò significa che nel **prossimo spesometro** devono essere inviati:

- relativamente alle **fatture attive**, i dati delle fatture **emesse** dal 1° luglio al 31 dicembre 2017;
- per quanto riguarda, invece, le **fatture di acquisto**, i dati delle fatture **registrate** dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.

Sebbene l'adempimento oramai non sia più una novità, alcuni aspetti compilativi non sono, ancora oggi, del tutto chiari. In particolare, nel presente contributo, ci si vuole soffermare sui contribuenti che, ai fini dell'Iva, tengono **contabilità separate** per il fatto di svolgere un'attività soggetta a **ventilazione**.

È noto che, in linea generale, quando un contribuente svolge **più attività**, l'Iva va comunque applicata unitariamente e cumulativamente. Tuttavia, la disposizione di riferimento – [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#) – individua alcune **deroghe** a tale principio, prevedendo situazioni nelle quali il contribuente che esercita più attività:

- è **obbligato** alla separazione delle attività ai fini Iva;
- può **optare** per l'applicazione separata dell'Iva in funzione della singola attività svolta.

E tra i casi in cui vige l'**obbligo** di **separazione**, si annovera proprio quello del contribuente che esercita – anche – un'attività di commercio al minuto per la quale utilizza il metodo della c.d. **“ventilazione dei corrispettivi”**.

Ebbene, in tali circostanze, come devono essere trattati, ai fini dello spesometro, gli eventuali **passaggi interni** di beni da un'attività all'altra? I dati relativi a tali operazioni **vanno comunicati** oppure **non sono rilevanti**?

Al riguardo, va prima di tutto ricordato che non è dovuta **alcuna Iva** relativamente ai passaggi interni laddove una delle attività svolte è soggetta a **ventilazione**, ancorché il valore dei beni

“trasferiti” debba comunque essere registrato al fine di procedere alla ventilazione dei corrispettivi di vendita.

Una **conferma** sulla **non rilevanza Iva** di queste operazioni è contenuta direttamente nelle istruzioni del modello della dichiarazione annuale Iva, secondo cui *“non concorrono alla determinazione del volume di affari i **passaggi interni** tra attività separate. Pertanto, tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE40, al fine di ridurre il volume d'affari.*

*Va evidenziato che i **passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto** di cui all'articolo 24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE40”.*

In altri termini, i passaggi interni di beni dall'attività soggetta a ventilazione all'altra attività, e viceversa, proprio per il fatto di essere operazioni fuori dal campo di applicazione dell'imposta, **non entrano in alcun modo in dichiarazione Iva.**

Ecco che allora pare corretto ritenere che i **dati di tali operazioni non debbano nemmeno essere comunicati nello spesometro.** D'altro canto, se fosse vero il contrario, si verificherebbe un'inspiegabile disallineamento informativo tra i due adempimenti.

Quanto sostenuto acquista ancora **più forza** se si considera che i passaggi interni in questione rimangono **esclusi** anche dalle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.**

Infine, è appena il caso di precisare che i dati dei **passaggi interni tra attività separate** di cui **nessuna** in **ventilazione**, essendo rilevanti ai fini dell'Iva, vanno invece **inclusi** nello spesometro.



Seminario di specializzazione

IL LEASING DOPO LA LEGGE SULLA CONCORRENZA

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

La gestione del commercio elettronico indiretto

di **Leonardo Pietrobon**

Il commercio **elettronico “indiretto”**, ai fini Iva, rappresenta una **cessione di beni**. In particolare, tale tipologia di commercio, a differenza del commercio elettronico diretto, **è assimilato alle vendite per corrispondenza**, di conseguenza, ai fini della fatturazione vale la regola stabilita dall'[articolo 22, comma 1, n. 1\) D.P.R. 633/1972](#), secondo cui, **l'emissione della fattura non è obbligatoria**, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione

Dal punto di vista pratico, ai fini Iva vengono applicate le relative **norme interne, comunitarie e internazionali**, in quanto, come accennato, trattasi a tutti gli effetti di una vera e propria cessione di beni, equiparabile a quella “classica”, in cui sussiste il contatto diretto tra cedente e cessionario.

Oltre alle disposizioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), per il commercio elettronico trovano applicazione anche le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera oo\) D.P.R. 696/1996](#), secondo cui per tali operazioni, **qualificabili ai fini Iva come interne, non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale**, per quanto concerne le operazioni interne.

Sebbene, come abbiamo appena visto, non sussista l'obbligo di fatturazione (se non dietro espressa richiesta del cliente stesso), ciò non rende del tutto esenti da adempimenti i soggetti cedenti. Infatti, rimane ferma:

1. **l'annotazione dell'operazione** di vendita sul **registro dei corrispettivi**;
2. l'istituzione, insieme al **registro dei corrispettivi**, del registro delle fatture emesse di cui all'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#) nel caso in cui sia stata emessa fattura;
3. l'obbligo di accompagnare la merce venduta con **documento di trasporto** (DDT).

Come evidenziato dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 274/E/2009](#), **seppur non sussista obbligo di fatturazione**, chi esercita l'attività di vendita di beni *online* deve tener conto della possibilità che il contribuente **restituisca la merce ricevuta (c.d. resi)**. Mancando la fattura, il venditore non può emettere la **nota di variazione** ([articolo 26 D.P.R. 633/1972](#)) poiché **manca la fattura di riferimento da rettificare**. In tale ipotesi, secondo quanto indicato in tale documento di prassi, per poter procedere con il “recupero” dell'Iva derivante dal reso del bene ceduto mediante **commercio elettronico indiretto**, il soggetto cedente **deve fornire la documentazione che consenta di individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento** – che la società è tenuta a conservare – **probante**

l'acquisto originario, quali:

- le generalità del **soggetto acquirente**;
- l'ammontare del **prezzo rimborsato**;
- il "codice" dell'articolo oggetto di restituzione;
- il "**codice di reso**" (quest'ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).

Tuttavia, sotto il profilo operativo, la nota di variazione può essere emessa solo a fronte di cessione di beni per le quali si stata emessa la fattura; mentre **per le operazioni soggette al rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale è necessario rinviare alle disposizioni di cui all'[articolo 12 D.M. 23.03.1983](#)**, che prevede, tra l'altro, l'indicazione nello scontrino fiscale di "**eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati**" ([risoluzione 86/E/2007](#)).

La stessa Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 219/E/2003](#), ha chiarito che oltre agli adempimenti Iva è necessario che **dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino**, correttamente tenute, sia possibile **verificare la movimentazione fisica del bene** reinserito nel circuito di vendita.

Quanto detto fin qui vale per le vendite che avvengono tra cedente italiano e cessionario italiano (sia B2B sia B2C), ma non nell'ipotesi di **cessionari non nazionali**.

Infatti:

1. nel caso di **vendita di beni Intra UE a soggetti privati**, sussiste l'**obbligo di emettere fattura** con regole differenziate a seconda di specifiche condizioni normativamente previste. Infatti, **le vendite scontano l'Iva in Italia** a condizione che:
 - i beni **siano spediti o trasportati dal cedente** o per suo conto nel territorio di un altro Stato membro;
 - **l'importo annuo delle vendite nello Stato membro di destino**, nell'anno precedente e nell'anno in corso, **non sia superiore ad euro 100.000**, o al minor ammontare stabilito in ogni Stato membro di destinazione, secondo la [Direttiva 2006/112/CE](#). Le cessioni sono, invece, **non imponibili Iva se nell'anno solare precedente risultino superiori ad euro 100.000** ovvero all'eventuale **minor ammontare stabilito dallo Stato membro** e che il trasporto/spedizione dei beni sia curato dal **cedente**;
2. nel caso in cui, infine, la cessione on line sia effettuata nei confronti di **soggetti Extra Ue**, l'operazione si configura come una **normale cessione** all'esportazione, pertanto il cedente emetterà fattura **non imponibile ex [articolo 8 D.P.R. 633/1972](#)**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata e ammortamenti fiscalmente deducibili

di **Lucia Recchioni**

Come noto, ai sensi dell'[articolo 83 Tuir](#), per i soggetti **Oic Adopter**, escluse le micro-imprese, assumono rilevanza fiscale i “**criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili**” (c.d. **principio di derivazione rafforzata**).

Purtuttavia, come stabilito dall'[articolo 2, comma 2, D.M. 48/2009](#), si applicano in ogni caso le disposizioni del Tuir “**che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento**”.

Tra le disposizioni del Tuir che “**prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi**” è ormai pacificamente ricompreso anche l'[articolo 102 Tuir](#) in materia di **ammortamento dei beni materiali**: pertanto l'ammortamento deducibile non può essere in ogni caso superiore a quello risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con il **D.M. 31.12.1988**.

L'eventuale ammortamento imputato **in misura maggiore** deve essere indicato tra le **variazioni in aumento** in dichiarazione (anche se operato nel rispetto dei **principi contabili nazionali**).

Possiamo però richiamare alcune previsioni del **principio contabile Oic 16**, dedicato alle immobilizzazioni materiali, che possono comunque incidere sugli importi degli **ammortamenti fiscalmente deducibili**.

Pensiamo, ad esempio, agli effetti che il nuovo **criterio del costo ammortizzato** assume ai fini della **rilevazione iniziale delle immobilizzazioni**; se, infatti, è previsto il **pagamento differito** del bene e il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente diverso da quello di mercato, il **valore del bene da iscrivere in bilancio** è pari al **valore attuale** dei flussi finanziari futuri, calcolato al tasso di interesse di mercato (Oic 16, par. 33).

In altre parole, in questo caso l'iscrizione del bene in bilancio avviene ad un valore inferiore al prezzo risultante dal contratto, poiché parte del **costo d'acquisto** è classificato nel bilancio come **onere relativo ad un finanziamento**: l'**ammortamento fiscalmente deducibile** dovrà essere calcolato sul prezzo risultante dal contratto o sul valore iscritto in bilancio?

Ebbene, in questo caso deve pacificamente ritenersi che l'ammortamento fiscalmente deducibile debba essere calcolato sul **valore dell'immobilizzazione iscritto in bilancio**, sebbene l'[articolo 102 Tuir](#) parli di **"costo dei beni"**: saranno quindi deducibili esclusivamente gli **ammortamenti imputati a conto economico**, nel limite dei coefficienti tabellari di cui al **D.M. 31.12.1988**, come chiarito anche con la [circolare AdE 7/E/2011](#).

Passando all'analisi di un'altra fattispecie possiamo poi ricordare che il **valore da ammortizzare**, nel rispetto del principio contabile Oic 16, non è pari al **costo di acquisto**, ma deve essere calcolato tenendo conto del **valore residuo dell'immobilizzazione**.

Lo stesso principio contabile Oic 16, tuttavia, precisa che *"detto valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso **non si tiene conto**"* (Oic 16 par. 62).

Non è da escludersi, però, che il suo importo possa essere maggiore, ragion per cui nella definizione del **piano di ammortamento civilistico** potrebbe essere ricompreso il **valore residuo dell'immobilizzazione**.

L'[articolo 102 Tuir](#), come abbiamo già detto, prevede invece che i coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere applicati al **"costo dei beni"**: pur trovando le previsioni del Tuir piena applicazione, in questo caso, in ossequio al principio della **previa imputazione al conto economico**, deve tuttavia escludersi la deducibilità solo fiscale di ammortamenti mai iscritti in bilancio.

La minor deduzione, tuttavia, potrà essere "assorbita" al momento della vendita grazie alla rilevazione di una **minore plusvalenza** o di una **maggiore minusvalenza**.

Così individuato il valore da ammortizzare, resta da comprendere qual è il momento a decorrere dal quale il **processo di ammortamento** deve **iniziare**.

Sul punto, infatti, si rende necessario distinguere:

- quanto previsto dall'[articolo 102 Tuir](#), in forza del quale le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'**esercizio di entrata in funzione del bene**,
- quanto stabilito dall'**Oic 16**, par. 61, secondo il quale l'ammortamento decorre dal momento in cui l'**immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso**.

Ora, ipotizziamo che una società abbia acquistato un nuovo macchinario nel novembre **2017**, già disponibile e pronto all'uso. Lo stesso bene, però, è **entrato in funzione** nel febbraio **2018**.

Nel 2017 è corretto **dedurre** fiscalmente l'ammortamento del suddetto bene, esposto in **bilancio** nel rispetto dei principi contabili nazionali?

Ebbene, sul punto **non possiamo richiamare chiarimenti ufficiali**, potendoci invece limitare a riportare due opposti orientamenti di dottrina:

- da un lato, vi sono autori che qualificano la data di decorrenza dell'ammortamento tra i **criteri di imputazione temporale**, con riferimento ai quali, come abbiamo visto, trova applicazione il **principio di derivazione rafforzata**,
- dall'altro, non sono mancati scritti nei quali, facendo riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2, D.M. 48/2009](#) e qualificando l'[articolo 102, comma 1, Tuir](#) come una norma di carattere meramente valutativo, è stato ritenuto che **non** possa trovare applicazione il **principio di derivazione rafforzata**.

Sicuramente, volendo adottare un **comportamento prudente**, si reputa preferibile attendere l'**esercizio di effettiva entrata in funzione del bene** per poter considerare l'ammortamento deducibile.

Un ultimo dubbio sul quale vogliamo soffermarci riguarda poi il **primo anno di ammortamento** del bene. Come sappiamo, fiscalmente, l'[articolo 102, comma 2, Tuir](#) prevede la riduzione a metà della quota di ammortamento nel primo esercizio: tale disposizione rientra sicuramente tra le norme che “**prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi**”, sicché non può trovare applicazione il **principio di derivazione rafforzata**.



Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La liquidazione delle spese di lite

di **Luigi Ferrajoli**

Nel processo tributario **le spese del giudizio** sono disciplinate dall'[articolo 15 D.Lgs. 546/1992](#).

In particolare il comma 1 del summenzionato articolo prevede espressamente che la parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza.

Ciò nonostante, la Commissione Tributaria può **compensare, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni**, che dovranno essere motivate dal giudice.

Non solo: dal primo gennaio 2016, ai sensi del **D.Lgs. 156/2015**, è stato previsto che:

1. la Commissione debba provvedere sulle spese relative alla **fase cautelare**;
2. la **riscossione** delle spese liquidate a favore dell'Ente impositore possa avvenire esclusivamente **dopo il passaggio in giudicato della sentenza**;
3. nelle controversie ex [articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#) le spese di lite possano essere **maggiorate del 50%** a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento;
4. le spese del processo possano essere poste **a carico della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa** senza giustificato motivo.

In via generale, nel processo civile il giudice *“con la sentenza **che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa**”,* ex [articolo 91, comma 1, c.p.c.](#)

Ciò posto, il giudice deve, in ogni caso, **liquidare in modo distinto spese e onorari di ciascun grado** della causa.

Questo orientamento è stato confermato, seppure con riferimento ad un'opposizione a sanzione amministrativa, dalla **sentenza n. 6018 depositata in data 13 marzo 2018** dalla Terza Sezione della **Corte di Cassazione**.

In particolare, nel caso in esame, un automobilista **aveva proposto ricorso** avanti il Giudice di Pace **avverso una cartella esattoriale** notificatogli dall'agente della riscossione nell'interesse del Comune in ordine ad un verbale di accertamento di **infrazione al codice della strada**.

Il Giudice di Pace **aveva accolto il ricorso, annullando la cartella e compensando le spese di lite**.

L'automobilista decideva di proporre appello esclusivamente in ordine **alla statuizione della compensazione delle spese di lite**.

L'appello **proposto veniva rigettato** dal Tribunale adito, ma veniva accolto successivamente il ricorso proposto avanti alla Corte di Cassazione, che rinviava la causa a diverso magistrato dello stesso tribunale.

Il Giudice di secondo grado, riformulando la sentenza impugnata in ordine alla compensazione delle spese, **ha condannato parte resistente al pagamento in favore dell'automobilista delle spese dei due gradi di giudizio di merito**, nonché quelle del **giudizio di legittimità**, compensando quelle del successivo **giudizio di rinvio**.

L'automobilista decideva di procedere nuovamente in Cassazione, rilevando tra i motivi di impugnazione, **la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto**.

Nello specifico, il ricorrente censurava la sentenza del Tribunale sul punto in cui le spese dei due gradi di giudizio venivano liquidate, **in modo cumulativo ed indifferenziato, non consentendo in tale modo il controllo sulla correttezza della liquidazione** stessa e sulla conformità ai parametri stabiliti dal [D.M. 140/2012](#), vigenti al momento dello svolgimento dell'attività professionale, nonché a quelli del successivo [D.M. 55/2014](#).

La **Corte di Cassazione**, con la richiamata **sentenza n. 6018/2018**, esaminando il motivo di impugnazione, lo **ha ritenuto fondato, affermando che la liquidazione onnicomprensiva delle spese processuali relative ai due gradi di merito integra violazione di legge**.

In particolare, la Suprema Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce, ha precisato che *"in tema di spese giudiziali, **il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio**, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese"* ([Cass. n. 18905/2017](#)).

La Suprema Corte, pertanto, nel cassare la sentenza impugnata ha ritenuto di ribadire un principio, già consolidato dalla giurisprudenza costante, secondo cui *"in tema di spese processuali, agli effetti dell'articolo 41 del D.M. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data la prestazione professionale non sia ancora completata, **sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima della loro entrata in vigore**, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale"* ([Cass. n. 2748/2016](#)).

Seminario di specializzazione

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Prorogata anche nel 2018 la possibilità di rivalutare terreni e quote

di **EVOLUTION**



Anche nel 2018 sarà possibile procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni sociali (non quotate) e dei terreni detenuti non in regime d'impresa, dalle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Misure agevolative", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni sociali (non quotate), facoltà prorogata dalla Legge di bilancio 2018.

Con gli [articoli 5 e 7 della L. 448/2001](#) è stata introdotta la possibilità di procedere alla **rivalutazione** del valore delle **partecipazioni sociali** (non quotate) e dei **terreni** detenuti **non in regime d'impresa, dalle persone fisiche**, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. La rivalutazione serve per **incrementare il costo fiscalmente riconosciuto** dei suddetti beni.

Tale facoltà, che **non rappresenta una norma a sistema**, è stata **riproposta svariate volte**, da ultimo con i [commi 997 e 998 dell'articolo 1 della Legge 205/2017](#) (legge di Stabilità 2018), con cui sono stati nuovamente riattivati i termini per procedere.

Sintetizzando la previsione:

- sono rivalutabili i **terreni** e le **partecipazioni detenute a una determinata data** (da ultimo il 1° gennaio 2018);
- la rivalutazione deve essere **perfezionata** con il **versamento** in unica soluzione (o della prima rata) della **imposta sostitutiva** entro una data stabilita (da ultimo il 30 giugno 2018);
- le **imposte, sostitutive** dell'ordinaria Irpef, possono essere **rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo**; sull'importo delle rate successive alla prima sono **dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente;

- la **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati sempre entro una data prestabilita (da ultimo il 30 giugno 2018), pena la mancata maturazione degli effetti della rivalutazione.

Il valore rideterminato può essere utilizzato solo per la determinazione dei redditi diversi. Sul punto, infatti l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ***“Il valore “rideterminato” non può, invece, essere utilizzato ai fini della determinazione di redditi di capitale”***.

È il caso, ad esempio, dei **proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni** o di altri investimenti aventi natura partecipativa, **a seguito di recesso o esclusione** del socio o della **liquidazione della società (articolo 44, comma 3, del Tuir)**, in quanto le [lettere c\)](#) e [c-bis\)](#) dell'articolo 67, a differenza della successiva **lettera c-ter)**, non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze anche il rimborso di partecipazioni ([circolare AdE 12/E/2002](#)).

Al contrario, esso **è utilizzabile in sede di recesso atipico del socio** e cioè quando lo stesso esce dalla compagine sociale a seguito di acquisto proporzionale da parte degli altri soci, poiché come precisato nel passato, tale forma di cessione non è riconducibile tra i redditi di capitale ma tra quelli diversi (cfr. [circolare AdE 26/E/2004](#)).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >